

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IMPERIALE, ISGRÒ, STELLA, BOLOGNA, CAVALLARO, ALBA, PALA,
SGARLATA, NANNINI**

Presentata il 9 ottobre 1967

**Valutazione della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti
per i servizi resi dai salariati dello Stato antecedentemente al 1° luglio 1956**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di sanare una situazione di grave disagio derivato dall'applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, emanato in forza della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che attribuiva al Governo la delega per la determinazione delle norme relative al nuovo statuto dei dipendenti statali.

Per quanto si riferisce alle pensioni, tale delega era limitata alla concessione di un assegno integrativo per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956 ed alla fissazione dell'aliquota fondamentale unica da assumere a base delle liquidazioni delle pensioni statali.

Tuttavia il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 20, all'articolo 10, eccedendo probabilmente dai limiti stabiliti dal provvedimento di delega, ha apportato radicali modificazioni al trattamento di previdenza sociale dei salariati statali.

Molte sono le leggi che hanno disciplinato nel tempo il trattamento di previdenza dei salariati dello Stato sembra opportuno indicare alcune fra le più importanti ai nostri fini:

1) regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, che sottopose gli operai di ruolo dello Stato all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia;

2) regio decreto-legge 24 dicembre 1924, n. 2114, che con l'articolo 58 istituì un trattamento di previdenza a carico dello Stato allo scopo di integrare quello dell'assicurazione obbligatoria predetta;

3) regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, che estese il trattamento di quiescenza statale ai salariati di ruolo assoggettandoli alla ritenuta in conto tesoro del 4 per cento;

4) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, che rielaborò le norme contenute nel prefato regio decreto-legge n. 2383;

5) legge 5 giugno 1951, n. 376, che all'articolo 20 prevede esplicitamente la possibilità del cumulo di due pensioni contemporaneamente e per gli stessi periodi, delle quali una di vecchiaia ed una statale;

6) legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevede l'assunzione a carico dello Stato della contribuzione relativa all'assicurazione obbligatoria e l'elevazione dal 4 al 6 per cento della ritenuta in conto entrata tesoro;

7) decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, che all'articolo 8 stabilisce l'assunzione a totale carico dello Stato dei contributi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti con effetto dal 1° maggio 1952 e all'articolo 10 la surrogazione dello Stato nei diritti dei salariati statali relativi alla pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 in poi;

8) legge 13 agosto 1957, n. 762, che reca aggiunte all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Il decreto-legge 24 dicembre 1923, n. 1384, segnò l'inizio di una serie di eventi negativi nei riguardi dei destinatari della presente proposta di legge. Essi venivano esclusi dal ruolo dei salariati permanenti (di ruolo) ed inquadrati fra i salariati temporanei (non di ruolo), e pertanto assoggettati all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1926 i salariati dello Stato furono reintegrati nel diritto a pensione statale mediante il pagamento di un contributo in conto tesoro nella misura del 4 per cento, ferma restando la contribuzione relativa all'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dallo INPS, con ripartizione del carico contributivo tra lo Stato e gli assicurati.

Da ciò risulta che, continuando a sussistere un rapporto assicurativo con l'INPS, gli interessi permangono in una posizione di diritto circa l'acquisizione della pensione al maturarsi delle condizioni stabilite.

Tuttavia, trattandosi di una formula di assicurazione mista, concorrendo alla sua formazione due soggetti, quali lo Stato ed i propri dipendenti, la rendita che ne deriva non può che considerarsi in comune tra i detti soggetti.

Oltre tutto, non è possibile concepire una surrogazione completa dello Stato nel diritto di ritenzione dell'intera pensione liquidata dall'INPS, se si considera che i dipendenti salariati, sottoposti ad una comunione coatta di contribuzione, hanno pagato complessivamente somme superiori a quelle corrisposte dagli altri lavoratori che corrispondevano un solo contributo.

Tali dipendenti hanno in definitiva pagato un contributo globale di circa l'8 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento in conto tesoro ed il 4 per cento per l'assicurazione obbligatoria in favore dell'INPS.

Ciò premesso, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20, appaiono sostanzialmente ingiuste, in quanto privano il salariato statale del trattamento che gli sarebbe spettato in relazione ai contributi versati nelle due distinte forme di previdenza.

L'autonomia delle due forme assicurative avrebbe dovuto comportare, sia pure per il medesimo periodo, in relazione ai due diversi contributi, due prestazioni distinte, che dove-

vano essere garantite entrambe agli interessati in conseguenza dei maggiori oneri sopportati.

Né sussiste una ragione valida che induca a vietare il cumulo delle due pensioni, se si tiene presente che ai salariati statali collocati a riposo per effetto dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è stato riconosciuto il diritto al mantenimento delle due pensioni per gli stessi periodi lavorativi in applicazione dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il provvedimento di sottrazione della pensione INPS, appare anacronistico se si confronta con le vigenti disposizioni, previste dall'articolo 14 della legge 8 aprile 1957, n. 212, che consentono il cumulo del trattamento ordinario di quiescenza con lo stipendio in caso di rioccupazione alle dipendenze dello Stato. Ed è in relazione a questa troppo evidente opportunità che è stata dettata la norma contenuta nell'articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 20, che garantisce il mantenimento della pensione dell'INPS fino alla cessazione del servizio.

Per quanto sopra esposto, è giusto dare concreto riconoscimento al maggior onere contributivo cui furono sottoposti i salariati interessati fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Si propone pertanto di assicurare loro, per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1956, oltre l'intera pensione dello Stato, il 50 per cento della pensione dell'INPS, della quale l'altro 50 per cento verrebbe ad essere assegnato allo Stato, che in tale caso otterrebbe la compartecipazione per il maggior onere contributivo sostenuto, attraverso la partecipazione al pagamento integrativo dei contributi relativi alla assicurazione gestita dallo INPS.

La decorrenza 1° luglio 1956 trova la sua giustificazione nel fatto che la norma integra e modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956, il quale, ai sensi del successivo articolo 13, trova applicazione da tale data.

Le norme di liquidazione e di conguaglio, il cui carattere è puramente dispositivo, hanno lo scopo di sollecitare l'ente liquidatore al tempestivo adempimento delle relative incombenze burocratiche.

Onorevoli Colleghi! Sono trascorsi ormai oltre undici anni da quando è stato compiuto l'ingiusto atto nei confronti dei pensionati di cui alla presente proposta di legge, atto che sollecita l'emanazione di una norma riparatrice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e dell'articolo unico della legge 13 agosto 1957, n. 762, sono abrogate.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1956 i salariati dello Stato e le loro vedove ed orfani conservano il diritto alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 al 30 giugno 1956, ancorché valutati ai fini della pensione statale, con iscrizione all'assicurazione predetta, nelle seguenti misure:

a) per intero fino alla data di cessazione dal servizio;

b) per metà a partire dalla data di cessazione dal servizio.

Le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono applicabili relativamente alla metà della pensione o quota di pensione non assegnata dalla data di cessazione dal servizio, per effetto del precedente comma.

ART. 3.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà alle opportune variazioni delle singole partite di pensione; mentre entro il successivo trimestre provvederà al pagamento dei conguagli relativi ai periodi precedenti.

A partire dalle scadenze predette, qualora si frapponga ritardo al pagamento della nuova misura di pensione o del conguaglio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà agli interessati gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 1284 del vigente codice civile.

Per i conguagli di cui al primo comma e relativi ai periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di rivalsa sulla parte di pensione di cui al secondo comma del precedente articolo 2.